

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

Il giorno 12 novembre 2022, alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 11,00 in seconda convocazione, si sono riuniti in assemblea i 7 soci ed hanno deliberato all'unanimità di modificare lo statuto secondo le indicazioni inviate dall'Ufficio 3° Settore del Comune di Pisa.
Si allega al verbale lo Statuto con le modificazioni approvate.

IL SEGRETARIO

Piero Am...

IL PRESIDENTE

Donatella...

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

14 NOV. 2022

Registrato

2300

SERIE III

[Signature]
FUNZIONARIO
Michela Giorgetti

Firma su delega del Direttore Provinciale

Registrato

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

STATUTO

I DICCHE APS **Associazione di Promozione Sociale**

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"I DICCHE APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di PISA e con durata illimitata.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ex art 5, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore).

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) promuovere e diffondere la cultura popolare in vernacolo pisano attraverso tutte le rappresentazioni e recite teatrali;
- b) promuovere e favorire lo scambio di idee e di informazioni, dibattiti, ricerche e pubblicazioni;
- c) promuovere, anche mediante l'adesione ai social media la circolazione delle attività istituzionali, realizzare libri, periodici, opuscoli, partecipare a trasmissioni televisive allo scopo di promuovere e diffondere le finalità dell'Associazione;
- d) organizzare, gestire e partecipare a mostre, dibattiti, concorsi e convegni ed altre iniziative;
- e) promuovere iniziative, concerti, laboratori ed altri eventi a carattere aggregativo, culturale e di promozione sociale e favorire la relazione con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando eventi e scambi di approfondimento e di conoscenza;
- f) attuare ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità dell'Associazione in coerenza con lo stato giuridico della stessa, compreso la collaborazione con enti pubblici e non e la partecipazione a bandi per l'assegnazione di fondi finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali;
- g) dotarsi di servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri generi di conforto, collegati alle attività istituzionali anche in contesto di attività commerciale.

Registrato

STATUTO

1 DICCHE APS

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2001, n. 311 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), e successivamente modificato con la legge n. 128 del 2017, la seguente denominazione: "1 DICCHE APS", con sede in [indirizzo], con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire attività culturali, artistiche e di utilità sociale, mediante la svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalorate in modo prevalente dall'attività di volontariato dei propri associati:

1. promozione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche a finalità di promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);

2. promozione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);

- a) promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);
- b) promozione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);
- c) promozione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);
- d) promozione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);
- e) promozione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);
- f) promozione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);
- g) promozione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);
- h) promozione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);
- i) promozione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);
- j) promozione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della ricerca del volontariato delle attività di interesse generale (ex art. 2, comma 1, lett. i del Codice del Terzo Settore);

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione, o uno dei suoi membri appositamente nominato, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

14 NOV. 202

Registrato _____

ART. 3

(Ammissione a numero degli associati)

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in ordine all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di prelazione di qualsiasi titolo, nell'ipotesi associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e subordinate rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Le attività individuali sono successivamente operate da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di realizzare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i beneficiari e con il pubblico.

Il numero degli associati è limitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore a senza scopo di lucro che condividono la finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, carta e luogo di nascita, codice fiscale nonché degli indirizzi e di indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e gli statuti delle altre associazioni aderenti all'organismo associativo.

L'Organo di Amministrazione, o uno dei suoi membri apodissamente nominato, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, tenendo conto delle finalità perseguite e lo status di interesse generale svolto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Quanto la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta, se non apodissamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 2. Non sono pertanto ammesse adesioni che abbiano tale carattere, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitati di diritto o a tempo.

ART. 4

(Diritti e oneri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- fruire, nei limiti dell'associazione, dei servizi offerti.

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare e votare in Assemblea.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione e ratificati dall'Assemblea.

SERIE III

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- contribuire all'elaborazione ed approvazione programmi di attività;
- essere ammessi dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consuntivi;
- partecipare e votare in Assemblea.

- Gli associati hanno l'obbligo di:
- adottare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione e redditi dell'Associazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure manca dai riunioni o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'intestato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

AGENZIA DELLA
DIREZIONE E PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque cessano di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Registrato _____

ART. 6 (Organi)

- Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, che verrà nominato al termine del requisito previsto dalla legge.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti. Da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di una delega.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (*se previsto*) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

SERIE III

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. All'interno dell'Organo di amministrazione, un Consigliere assumerà il ruolo di Segretario con il compito di curare la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e un Consigliere assumerà il ruolo di Tesoriere con il compito di curare gli aspetti finanziari ed amministrativi delle attività svolte dall'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità del componente degli organi associativi in sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dell'Assemblea;
- deliberare lo scioglimento;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proporzione o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proporzione o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro stessa attività, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione o la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in situazione di autonomia e degli indirizzi generali dell'Assemblea e a quelle risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi, revocato con motivazione.

All'interno dell'Organo di amministrazione, un Consigliere assumerà il ruolo di Segretario con il compito di curare la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e un Consigliere assumerà il ruolo di Tesoriere con il compito di curare gli aspetti finanziari ed amministrativi delle attività svolte dall'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in caso di assente o convocazione, fino ad un massimo di una delega.

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Registrato

La presidenza dell'Assemblea è attribuita a tutti gli elementi dell'Assemblea per la presidenza e la programmazione economica dell'Assemblea.

- presiedere l'amministrazione dell'Assemblea;
- deliberare le deliberazioni e nei confronti dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Assemblea e di essi affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche assenti ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori in generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Assemblea nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i presenti con i poteri di maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica due anni. L'Organo di amministrazione è eletto per scadenza del mandato, per divisione volontaria o per revoca. La revoca è decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, l'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, ritenendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito o nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche incaricato, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle deliberazioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulle adempimenti dell'Assemblea organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo controllo.

Funzionalmente, l'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, chiedere, anche individualmente, lo stato di esecuzione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e sui determinati affari.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 11
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali riserve, fondi, proventi ed altre entrate - è costituito per lo svolgimento delle attività statutarie ed è destinato al fine dell'attività associativa.

ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

Al fine di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, contributi, donazioni, erogazioni, vantaggi, emolumenti, compensi, proventi ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di cessazione o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale dell'associazione.

ART. 13
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi ed altre attività di natura patrimoniale e delle attività diverse, da quelle di interesse generale di cui all'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14
(Bilancio d'esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio - quale è non decorrente dal primo gennaio di ogni anno - e predisporlo dall'organo di amministrazione, che approva il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Organo di amministrazione documenta il bilancio approvato e struttura le attività diverse di cui all'art. 10, secondo l'art. 10, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto del bilancio.

ART. 15
(Conti)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro del volontariato, che vengono in modo non esclusivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associati ai quali è cura dell'organo cui si riferiscono.

AGENZIA DEL
DIREZIONE PROV.
UFFICIO TERRIT.

1 - 1

Registrato _____

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta all'Organo di amministrazione in periodi non festivi o di ferie estive e con preavviso di giorni 10.

ART. 16 (Volontari e Lavoratori)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art 9 D.Lgs 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

LE EN
INCIALE LI PISA
FORIALE LI PISA

0V. 2022

SERIE III

Gli associati hanno il diritto di esaminare i documenti dell'associazione previsti dall'articolo 117 del Codice Civile e di farsi restituire i documenti in loro possesso.

ART. 16 (Volontari e lavoratori)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mentre la disposizione di proprio tempo e le proprie capacità.

Le loro attività deve essere svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontariato possono essere imputate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti, massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario al fine dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli statuti.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, a favore diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preliminarmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rimborso)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.